



ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO  
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO  
SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

**ORDINANZA N. 2/2004**

DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA  
CONNESSI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SULLE AREE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE AREE POLIFUNZIONALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

Visti gli art. 30, 36 e 37 del Codice della Navigazione;  
Visti gli art. 24 e 59 del Reg. esec. Codice della navigazione;  
Visto l'art. 105 lett. 1) del D. Lgs. 112/98  
Vista la Legge regionale n. 9/2002  
Viste la Deliberazione del Consiglio regionale n. 468/2003

RITENUTO

necessario definire le variazioni al contenuto della concessione che necessitano di autorizzazione o nulla osta distinguendole da quelle suscettibili di semplice comunicazione, nonché il regime e la disciplina delle aree polifunzionali, così come definite dal Capo VI, punto 6.1.8 lett. h) delle Direttive approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2003, n. 468

O R D I N A

**1) Variazioni consentite a seguito dell'espletamento di istruttoria mediante licenza suppletiva**

Possono essere autorizzate, previo esperimento dell'istruttoria prevista dal capo VIII, punto 8.2.3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2003, n. 468 le nuove opere ovvero le variazioni aventi ad oggetto:

- a) Gli interventi aventi ad oggetto il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli impianti e delle opere presenti sull'area in concessione, qualora comportino una modifica delle cubature ovvero delle caratteristiche principali;
- b) Gli interventi rivolti a trasformare le strutture mediante un

insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso;

- c) Gli interventi che prevedono l'installazione di nuovi manufatti, qualora la dimensione ovvero l'impatto delle strutture, anche se rimosse a fine stagione, è tale da determinare una modifica sostanziale dello stato originario della concessione e non siano riconducibili ad un uso temporaneo e contingente;
- d) Gli ampliamenti aventi ad oggetto l'estensione dell'area in concessione.

## **2) Variazioni consentite a seguito di nulla osta**

Possono essere autorizzati, previo nulla osta dell'autorità concedente, gli interventi aventi ad oggetto:

- a) Il rifacimento totale di intonaci, manti di copertura, pavimentazioni esterne, con e senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti, nonché il rifacimento ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici, sempre che non comportino modifiche nello scopo della concessione e nelle cubature esistenti;
- b) Opere interne, di adeguamento igienico o funzionale, senza modifiche della sagoma né dei volumi sempre che non comportino modifiche nello scopo della concessione;
- c) Interventi sull'arenile per la realizzazione di barriere di sabbia a difesa degli stabilimenti ovvero rimozione delle stesse;
- d) Modifica e/o installazione delle insegne di esercizio;
- e) Modifica e/o installazione di strutture gonfiabili. Qualora le suddette strutture siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/68, è necessario acquisire la licenza di P.S. ed il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
- f) Modificazioni dell'area in concessione sul lato fronte mare conseguente a ripascimento o erosione che abbiano carattere stagionale;
- g) Installazione e/o sostituzione integrale dei materiali di arredo e delle attrezzature di supporto delle attività.

Per l'esecuzione degli interventi di cui alle lettere precedenti, la domanda dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica.

### 3) Interventi realizzabili mediante comunicazione

Possono essere realizzate mediante comunicazione agli Uffici Comunali territorialmente competenti gli interventi aventi ad oggetto la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli impianti e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici e più precisamente:

- a) Riparazione e/o sostituzione delle parti degradate di tettoie, tende o coperture leggere, palificazioni infisse a secco sulla spiaggia;
- b) Tinteggiatura;
- c) Riparazione e/o sostituzione di frontalini e cornicioni mediante opere che non modificano l'aspetto estetico e la staticità dei manufatti;
- d) Riparazione e/o sostituzione di grondaie pluviali, canne fumarie, tubazioni in genere, poste all'esterno dei manufatti;
- e) Riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati esistenti posizionati a secco sulla sabbia per camminamenti, posa tavoli e sedie, portabiciclette, piani di servizio, piazzali, piani doccia che non comportino modifica dei materiali originari o aumento delle superfici impermeabili;
- f) Riparazione e/o parziale sostituzione dei materiali di arredo e delle attrezzature di supporto delle attività, che non comportino modifica del sedime originario;
- g) Riparazione e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche poste all'esterno dei manufatti;
- h) Manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del fondo permeabile dei campi da gioco (bocce, volley, basket, calcio);
- i) Manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o cordolature degli spazi riservati alle attività sportivo-ricreative, senza comportare modifiche del sedime e delle caratteristiche preesistenti;
- j) Opere di livellamento e pulizia esclusivamente dell'arenile in concessione; per tali attività nella comunicazione dovranno essere riportati il numero dei mezzi che accedono all'arenile, l'intestazione, le targhe o estremi di immatricolazione e/o registrazione, i varchi di accesso all'arenile e gli orari;
- k) Installazione e asportazione di barriere antisabbia a secco nella sabbia con strutture mobili atte a garantire gli accessi alle spiagge;
- l) Manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne, portali e similari nel rispetto delle originali forme, caratteristiche, dimensioni, colorazioni e punto di installazione.

La suddetta comunicazione vale ai soli fini demaniali marittimi e pertanto non esime il concessionario dal munirsi di eventuali autorizzazioni se previsti dalla normativa vigente;

#### **4) Attrezzature in precario installabili nelle aree polifunzionali**

Nelle more dell'approvazione dei Piani dell'arenile da parte dei Comuni, cui sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003, si definiscono aree polifunzionali le aree nelle quali è possibile lo svolgimento di diverse attività equivalenti ed intercambiabili senza la necessità di realizzazione di strutture fisse, ma con l'installazione di sole strutture in precario.

Se non ancora indicate nei disegni allegati all'ultimo atto di concessione assentito, in sede di rinnovo devono chiaramente essere indicati i confini dell'area polivalente con l'indicazione degli impianti su di essa insistenti e delle diverse funzioni cui l'area stessa è destinata.

L'eventuale modifica o spostamento degli impianti in precario ivi installati ed indicati nei disegni potrà avere luogo mediante semplice comunicazione.

Qualora insistano sull'area in concessione eventuali impianti fissi che ricadono all'interno dell'area polifunzionale, la modifica o lo spostamento degli stessi potrà avere luogo nel rispetto delle prescrizioni indicate ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza.

Ai sensi del presente articolo, si considerano impianti fissi quelli che, pur avendo carattere di amovibilità, sono destinati a permanere stabilmente sull'area in concessione; sono impianti in precario le strutture destinate a permanere esclusivamente per il periodo della stagione balneare e che vengono rimosse al termine della stessa e comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno.

L'area polifunzionale può essere destinata all'esercizio delle funzioni connesse all'attività di giochi ed intrattenimenti in genere ed all'installazione di strutture per l'ombreggio, aggiuntive rispetto ai tradizionali punti di ombreggio, aventi carattere precario e mobile e deve essere distinta dall'area

destinata all'ombreggio.